

STUDIO BORLETTO Dott. Alfio

Via Santa Maria 23
10060 SCALENGHE (TO)

Circolare mensile Eutekne

APRILE 2014: NOVITÀ.....2

1	Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro.....	2
2	Riduzione delle aliquote IRAP.....	4
3	Aumento dal 20% al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie.....	5
4	Abrogazione della ritenuta d'acconto del 20% sui redditi di capitale e sui redditi diversi di fonte estera.....	6
5	Pagamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa.....	7
6	Fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.....	7
7	Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme dovute in relazione agli istituti deflativi del contenzioso - Estensione.....	8
8	Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo o accertamenti esecutivi - Estensione.....	9
9	Presentazione dei modelli F24 - Estensione dell'obbligo di utilizzare sistemi telematici dall'1.10.2014.....	10
10	Presentazione dei modelli F24 tramite l' <i>home banking</i> del professionista e addebito sul relativo conto - Autorizzazione del cliente.....	11
11	Esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina - Revisione.....	11
12	Produzione e vendita di energia, carburanti e prodotti chimici da parte degli imprenditori agricoli - Determinazione forfetaria del reddito.....	12
13	Imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal terremoto del maggio 2012 - Concessione di un credito d'imposta - Presentazione delle domande.....	12
14	Reclamo e mediazione tributaria - Inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del reclamo - Illegittimità costituzionale.....	14
15	Destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF relativa al 2013 - Approvazione dell'apposita scheda - Modalità e termini di presentazione.....	14

MAGGIO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....16

1	<p>BONUS IN BUSTA PAGA PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF NON SUPERIORE A 26.000,00 EURO</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi”), entrato in vigore il 24.4.2014, ha previsto, per il 2014, un credito (c.d. <i>bonus</i>) destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro, che va ad incrementare la retribuzione netta, con l’obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.</p> <p>Con la circ. 28.4.2014 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo <i>bonus</i>.</p>
1.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il nuovo <i>bonus</i> riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi dei soci lavoratori delle cooperative; • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; • borse di studio e assegni di formazione professionale; • compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”; • remunerazioni dei sacerdoti; • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. <p>È inoltre necessario che i suddetti soggetti abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un’IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilati; non rileva la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da altre detrazioni d’imposta (es. per carichi di famiglia od oneri detraibili); • un reddito complessivo IRPEF (considerando quindi anche altre eventuali tipologie di redditi, assoggettati a tassazione ordinaria) non superiore a 26.000,00 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; dovrebbero però rilevare anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.
1.2	<p>AMMONTARE DEL BONUS</p> <p>Il <i>bonus</i> previsto è di 640,00 euro, per il solo periodo d’imposta 2014, e deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014, a partire dal primo periodo di paga utile, rapportandolo al periodo stesso; in pratica, nella generalità dei casi, il <i>bonus</i> è destinato a “spalmarsi” su otto retribuzioni mensili del 2014, a partire da quella di maggio e fino a quella di dicembre; • rapportato al periodo di lavoro nell’anno. <p>Il <i>bonus</i> spettante varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l’importo di 80,00 euro mensili è fisso ed è uguale per tutti; • oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l’importo del <i>bonus</i> effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.
1.3	<p>RICONOSCIMENTO DEL BONUS DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA</p> <p>Il <i>bonus</i> è riconosciuto dai sostituti d’imposta (es. datori di lavoro e committenti, privati e pubblici):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via automatica, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori;

segue	<ul style="list-style-type: none"> • previa verifica delle condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione, considerando il reddito di lavoro dipendente o assimilato che si prevede di corrispondere durante il 2014 e i dati comunicati dal lavoratore, relativi ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno. <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il sostituto d'imposta, "per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni", non possa riconoscere il <i>bonus</i> a partire dalle retribuzioni erogate a maggio 2014, potrà provvedervi a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014 (in tal caso la somma annua spettante dovrebbe essere suddivisa nelle sette mensilità da giugno a dicembre).</p>
1.4	<p>EROGAZIONE DEL <i>BONUS</i> DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA</p> <p>Per erogare il <i>bonus</i>, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga, comprese le trattenute a titolo di addizionali IRPEF, imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni di produttività e contributo di solidarietà del 3%.</p> <p>In caso di incapienza del suddetto "monte ritenute", sono utilizzabili i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.</p> <p>Tali importi non dovranno quindi essere versati all'Erario o all'INPS.</p>
1.5	<p>SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 26.000,00 EURO</p> <p>Se il lavoratore supera il limite di 26.000,00 euro di reddito complessivo per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, deve darne comunicazione al sostituto stesso, il quale potrà recuperare il <i>bonus</i> già erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi; • comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
1.6	<p>INDICAZIONE NEI MODELLI CUD</p> <p>L'importo del <i>bonus</i> riconosciuto dovrà essere indicato nel modello CUD.</p>
1.7	<p>RESTITUZIONE DEL <i>BONUS</i> NON SPETTANTE</p> <p>Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un <i>bonus</i> in tutto o in parte non spettante è tenuto alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi per il 2014 (730/2015 o UNICO 2015 PF).</p>
1.8	<p>FRUIZIONE DEL <i>BONUS</i> NON RICONOSCIUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA</p> <p>Qualora, invece, il <i>bonus</i> spettante non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal sostituto d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio, potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014.</p>
1.9	<p>LAVORATORI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA</p> <p>In presenza delle condizioni richieste, il <i>bonus</i> spetta anche ai lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa).</p> <p>In tal caso, il <i>bonus</i> potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014; • utilizzato in compensazione nel modello F24 o richiesto a rimborso.
1.10	<p>REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL <i>BONUS</i></p> <p>Il <i>bonus</i> non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali.</p> <p>La non imponibilità ai fini IRPEF comporta anche la non imponibilità ai fini contributivi.</p>
1.11	<p>EFFETTI AI FINI IRAP</p> <p>I <i>bonus</i> riconosciuti dai sostituti d'imposta non incidono sul calcolo dell'IRAP dovuta dai soggetti eroganti.</p>

2	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP	
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi”) diminuisce del 10% circa le aliquote IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo (fatta eccezione per le Amministrazioni Pubbliche); • a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti “solari”). <p>Il quadro che ne risulta è il seguente:</p>	
	Tipologia di soggetto	Aliquota IRAP
		Fino al 2013 Dal 2014
	Banche e altri enti e società finanziari	4,65% 4,2%
	Imprese di assicurazione	5,9% 5,3%
	Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4,2% 3,8%
	Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi	1,9% 1,7%
	Amministrazioni Pubbliche	8,5% 8,5%
	Altri soggetti	3,9% 3,5%
2.1	RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE GIÀ VARIATE DALLE REGIONI	
	<p>Le aliquote che le Regioni hanno già variato avvalendosi dei poteri loro attribuiti vanno rideterminate tenendo conto delle suddette nuove misure base. A tal fine, la variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova misura ordinaria.</p> <p>Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% (per effetto dell'incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore va ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la variazione prevista (0,92%) e sommando quest'ultima al nuovo valore base del 3,5% ($3,5\% + 0,92\% = 4,42\%$).</p>	
2.2	EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI	
2.2.1	METODO PREVISIONALE	
	<p>Se applicano il metodo previsionale, i contribuenti possono beneficiare della suddetta riduzione già in sede di versamento dell'acconto IRAP 2014.</p> <p>Tuttavia, in questo caso, l'IRAP che si prevede dovuta per il 2014 (base di commisurazione dell'acconto medesimo) dovrà essere calcolata non già sulla base delle “nuove” aliquote, bensì tenendo conto di specifiche aliquote transitorie, intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove, di seguito riportate.</p>	
	Tipologia di soggetto	Aliquota per acconto previsionale 2014
	Banche e altri enti e società finanziari	4,5%
	Imprese di assicurazione	5,7%
	Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4%
	Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e i loro consorzi	1,8%
	Altri soggetti	3,75%
2.2.2	METODO STORICO	
	<p>La suddetta diminuzione non produce alcun effetto sulla determinazione degli acconti con il metodo storico. Infatti, in questo caso, l'acconto è determinato assumendo, come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salvi obblighi di ricalcolo), riportante l'imposta dovuta per il 2013 e ancora calcolata sulla base delle aliquote 2013.</p>	

3	<p>AUMENTO DAL 20% AL 26% DEL PRELIEVO SULLE RENDITE FINANZIARIE</p> <p>Con il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi”) è stato previsto l’aumento dal 20% al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie (interessi sui titoli e sulle obbligazioni, interessi sui conti correnti e sui depositi, proventi derivanti dalla cessione di quote e azioni, quotate o non quotate, dividendi, ecc.), con effetto dall’1.7.2014.</p> <p>Per i proventi che derivano dalla partecipazione in società, la riforma riguarda le sole partecipazioni “non qualificate” (quindi, di fatto le partecipazioni che eccedono il 20% per le società di capitali – 2% se la società è quotata – o il 25% per le società di persone), mentre l’imposizione sui proventi che derivano dal possesso di partecipazioni “qualificate” rimane invariato.</p> <p>Per le ritenute, l’aumento al 26% riguarda sia quelle operate a titolo d’acconto (es. ritenuta sugli interessi di un prestito obbligazionario emesso da una società non quotata percepiti da un’altra società, di persone o di capitali), sia quelle operate a titolo d’imposta (es. ritenuta sugli interessi del medesimo prestito obbligazionario percepiti da una persona fisica non imprenditore).</p>
3.1	<p>PROVENTI CHE SUBISCONO LA MAGGIORE TASSAZIONE E PROVENTI CHE MANTENGONO L’ATTUALE REGIME IMPOSITIVO</p> <p>Per espressa disposizione, il passaggio al 26% dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive riguarda sia i redditi di capitale (proventi che derivano dal possesso del titolo), sia i redditi diversi di natura finanziaria (proventi che derivano dal realizzo del titolo stesso). Ad esempio, con riferimento al possesso di partecipazioni, subiscono l’aumento dell’aliquota al 26% sia i dividendi (redditi di capitale), sia le plusvalenze che derivano dalla vendita delle azioni o quote.</p> <p>Sono però state previste apposite eccezioni, al fine di mantenere inalterato l’attuale regime impositivo nei confronti di fattispecie ritenute particolarmente “meritevoli”. Tra queste la principale è rappresentata dai titoli di Stato, italiani o esteri (purché non siano emessi da Stati con i quali l’Italia non ha accordi per lo scambio di informazioni), i quali mantengono il prelievo nella misura del 12,50% (prelievo che, pertanto, già oggi rappresenta una deroga rispetto alla misura ordinaria del 20%); fatto quindi 100 l’interesse di un titolo di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.), se il percipiente è una persona fisica non imprenditore questo viene inciso da imposta nella misura di 12,50, sia che l’interesse sia maturato sino al 30.6.2014, sia che l’interesse sia maturato successivamente.</p> <p>Altre deroghe (sempre finalizzate a mantenere l’attuale regime impositivo anche successivamente al 30.6.2014) riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titoli di risparmio per l’economia meridionale; • taluni interessi corrisposti a società del gruppo non residenti; • taluni dividendi corrisposti a società del gruppo non residenti; • il risultato netto delle forme di previdenza complementare.
3.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Per i redditi di capitale, il principio generale, salvo le deroghe sotto indicate, è quello che l’aumento dell’aliquota al 26% riguarda i proventi esigibili dall’1.7.2014 (per i titoli con cedola, ad esempio, occorre avere riguardo alla scadenza della cedola stessa, per cui se questa è prevista alla data dell’1.7.2014 tutto l’interesse sconta l’imposta nella misura del 26%, anche se maturato antecedentemente).</p> <p>Sono infatti previste alcune eccezioni, tra le quali le più rilevanti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi e proventi assimilati, assoggettati a prelievo del 26% se percepiti a decorrere dall’1.7.2014 (quindi, se la società ne ha deliberato la distribuzione prima dell’1.7.2014 ma li ha messi in pagamento a partire da tale data, il socio sconta l’imposta nella nuova e più gravosa misura); • interessi dei titoli obbligazionari (sia quelli emessi dalle società non quotate, sia quelli emessi dai c.d. “grandi emittenti”, ovvero banche e società quotate), assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva del 26% se maturati a decorrere dall’1.7.2014 (quindi, la cedola che scade in data 1.7.2014 è ancora integralmente

<p><i>segue</i></p>	<p>tassata nella misura del 20%, essendo l'interesse maturato in data anteriore a quella del cambio di regime);</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi dei conti correnti e dei depositi bancari o postali, assoggettati alla ritenuta del 26% se maturati a decorrere dall'1.7.2014 (ad esempio, gli interessi sul c/c bancario riferiti al secondo trimestre 2014 sono ancora integralmente tassati nella misura del 20%, ancorché materialmente accreditati successivamente). <p>Per le plusvalenze, la nuova aliquota del 26% si applica a quelle realizzate a decorrere dall'1.7.2014. Facendo riferimento al caso della cessione delle partecipazioni, occorre quindi avere riguardo alla data in cui viene effettuata la cessione. Ad esempio, se il soggetto A cede al soggetto B le proprie partecipazioni in una società realizzando una plusvalenza, questa è assoggettata a tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 20%, se la cessione viene effettuata entro il 30.6.2014, anche se il corrispettivo viene incassato successivamente; • nella misura del 26%, se la cessione viene effettuata a decorrere dall'1.7.2014 (anche eventuali acconti incassati prima dell'1.7.2014 sono assoggettati all'imposta del 26%).
<p>3.3</p>	<p>AFFRANCAMENTO DEI PLUSVALORI MATURATI SINO AL 30.6.2014</p> <p>È possibile "affrancare" i plusvalori maturati sino al 30.6.2014 versando su di essi l'imposta sostitutiva nell'attuale misura del 20%. Qualora, ad esempio, una persona fisica abbia acquisito una partecipazione al costo di 100 e il valore effettivo di tale partecipazione al 30.6.2014 sia pari a 500, è possibile affrancare tali plusvalori pagando un'imposta sostitutiva pari a 80 (il 20% della differenza di 400); il valore utilizzato ai fini dell'affrancamento rappresenta il valore di partenza per il calcolo delle successive plusvalenze e minusvalenze, per cui se, ad esempio, la persona cede la stessa partecipazione al corrispettivo di 500, non vi è alcuna ulteriore imposizione.</p> <p>Se non viene operato l'affrancamento, tenendo fermi gli stessi dati sopra indicati, all'atto della cessione perfezionata dopo il 30.6.2014 l'imposta è pari a 104 (il 26% della plusvalenza di 400).</p> <p>Per i contribuenti in regime della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento è corrisposta entro il 16.11.2014; • i dati relativi all'affrancamento andranno evidenziati nel modello UNICO 2015. <p>Per i contribuenti in regime di risparmio amministrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'opzione per l'affrancamento si perfeziona mediante apposita comunicazione da rendere all'intermediario entro il 30.9.2014; • l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta dagli intermediari entro il 16.11.2014, ricevendone provvista dal contribuente.
<p>4</p>	<p>ABROGAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DI FONTE ESTERA</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") ha abrogato la ritenuta "in ingresso" nella misura del 20%, a titolo d'acconto, sui redditi di capitale e sui redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.</p> <p>Tale ritenuta doveva essere operata dagli intermediari finanziari ai quali le attività risultavano affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui i medesimi fossero intervenuti nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.</p> <p>In merito, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ritenuta d'acconto si applicava ai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, ossia alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali; • in origine, essa doveva operare dall'1.2.2014, ma l'Agenzia delle Entrate ne aveva rinviato l'applicazione all'1.7.2014 con il provvedimento 19.2.2014 n. 24663.

<p><i>segue</i></p>	<p>In sostanza, la ritenuta d'acconto del 20% è risultata operativa per pochi giorni, ossia dall'1.2.2014 al 19.2.2014. Considerati il rinvio relativo alla sua applicazione e la successiva abrogazione del regime, si ritiene che le ritenute effettuate nel suddetto periodo debbano essere restituite ai contribuenti dagli intermediari.</p>
<p>5</p>	<p>PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA</p>
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") ha previsto l'obbligo di pagamento in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2014 (16.6.2014, ovvero 16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40%), dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d'impresa. La legge di stabilità 2014 aveva, invece, previsto il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, la seconda e terza delle quali avrebbero avuto scadenza in corrispondenza con il termine per il versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2015 e UNICO 2016. Prendendo, quindi, ad esempio un'impresa che ha rivalutato un bene non ammortizzabile nel bilancio 2013 portandone il valore da quello originario di 50.000,00 euro a quello corrente di 250.000,00 euro, l'imposta sostitutiva di 24.000,00 euro (il 12% della differenza di 200.000,00 euro) deve essere interamente versata entro il 16.6.2014 (o, come detto, entro il 16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40%). In base alle norme "originarie" previste dalla legge di stabilità 2014, entro tali date l'impresa avrebbe invece dovuto versare solo un terzo dell'importo (8.000,00 euro), mentre la seconda e la terza rata avrebbero avuto scadenza, rispettivamente, nel 2015 e nel 2016.</p>
<p>6</p>	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p>
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") contiene alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa all'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il DM 3.4.2013 n. 55 ha definito le regole tecniche di operatività dell'obbligo e ne ha individuato la decorrenza, distinguendo per classi di Pubbliche Amministrazioni; • con l'entrata in vigore di tale disciplina, le Pubbliche Amministrazioni interessate non potranno procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea.
<p>6.1</p>	<p>DECORRENZA Viene anticipato al 31.3.2015 (in luogo del precedente 6.6.2015) il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza. Con riferimento a questi ultimi, rimane fermo, invece, il termine di decorrenza del 6.6.2014. Viene altresì anticipato al 31.3.2015 il termine dal quale decorrono gli obblighi di fatturazione elettronica con riferimento alle amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, Camere di commercio, ecc.).</p>
<p>6.2</p>	<p>TERMINE PER IL CARICAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DEGLI UFFICI DESTINATARI DELLE FATTURE L'anticipazione al 31.3.2015 dell'avvio generalizzato dell'obbligo di fatturazione elettronica comporta che, entro il 31.12.2014, le Amministrazioni centrali (diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) e locali dovranno procedere al caricamento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) delle anagrafiche degli uffici demandati alla ricezione delle fatture elettroniche. Si ricorda, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni destinatarie sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'IPA,</p>

segue	il quale provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it .
6.3	<p>CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>La fattura elettronica, <i>file</i> in formato XML (<i>eXstensible Markup Language</i>) recante la firma elettronica qualificata o digitale, deve riportare ulteriori informazioni ad integrazione del contenuto di natura fiscale previsto dagli artt. 21 e 21-<i>bis</i> del DPR 633/72.</p> <p>Oltre al predetto codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura, in base alle modifiche apportate dal DL 66/2014, le fatture elettroniche emesse dal 6.6.2014 verso le Pubbliche Amministrazioni interessate devono riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Codice Identificativo di Gara (CIG), salvo i casi di esclusione previsti dalla L. 13.8.2010 n. 136, relativi all'esonero dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; • il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3. <p>In mancanza dei suddetti codici, per espressa previsione normativa, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche.</p>
6.4	<p>AUTOMATICA ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DEI CREDITI</p> <p>La trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni determina l'acquisizione automatica dei relativi dati nell'ambito della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti, per gli usi previsti dalla legge (es. cessione del credito ad un intermediario finanziario, utilizzo in compensazione).</p>
7	<p>COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME DOVUTE IN RELAZIONE AGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO - ESTENSIONE</p>
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") amplia l'utilizzo in compensazione nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; • con le somme dovute in base agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; • su specifica richiesta del creditore. <p>Viene infatti eliminato il requisito che i crediti commerciali vantati della Pubblica Amministrazione debbano essere maturati al 31.12.2012.</p>
7.1	<p>CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</p> <p>Per essere utilizzabili in compensazione, i crediti commerciali devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale; • maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, senza più vincoli temporali, quindi anche se maturati successivamente al 31.12.2012; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; • stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.
7.2	<p>ISTITUTI DEFLATIVI INTERESSATI</p> <p>Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertamento con adesione; • definizione degli inviti a comparire e dei processi verbali di constatazione; • acquiescenza; • definizione agevolata delle sanzioni; • conciliazione giudiziale; • reclamo e mediazione.

7.3	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>Per effettuare la compensazione tra i suddetti crediti commerciali certificati e le somme dovute per istituti definatori e deflativi del contenzioso, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il modello “F24 Crediti PP.AA.”, in cui deve essere indicato il numero della certificazione del credito che viene utilizzato in compensazione; • indicare il codice tributo “PPAA” nella sezione Erario del suddetto modello. <p>Il modello “F24 Crediti PP.AA.” deve essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate; • mediante trasmissione telematica diretta o tramite gli intermediari abilitati.
8	<p>COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO O ACCERTAMENTI ESECUTIVI - ESTENSIONE</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi”) amplia l’utilizzo dei crediti commerciali, vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, per il pagamento, totale o parziale, mediante compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di accertamenti esecutivi; • su specifica richiesta del creditore. <p>Viene infatti stabilito che i crediti commerciali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (prima entro il 31.12.2012).</p>
8.1	<p>CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</p> <p>La disciplina della compensazione in esame si applica ai crediti commerciali vantati nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dello Stato; • degli Enti pubblici nazionali (es. INPS e INAIL); • delle Regioni; • degli Enti locali (es. Province, Comuni e Comunità montane); • degli Enti del Servizio sanitario nazionale, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> – le aziende sanitarie locali; – le aziende ospedaliere; – gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; – le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; – gli istituti zooprofilattici. <p>Tali crediti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi a somministrazioni, forniture e appalti; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; • stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.
8.2	<p>SOMME CHE POSSONO ESSERE COMPENSATE CON I CREDITI COMMERCIALI</p> <p>I suddetti crediti commerciali certificati possono quindi essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013; • in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> – tributi erariali; – tributi regionali e locali; – contributi previdenziali e assistenziali; – premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; – entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione. <p>Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggu e le spese a favore dell’Agente della Riscossione.</p>

8.3	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione in esame avviene presentando all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore.</p> <p>L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione; • in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>
9	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZARE SISTEMI TELEMATICI DALL'1.10.2014</p> <p>Con il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") vengono previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione ai versamenti e alle compensazioni effettuate.</p> <p>I nuovi limiti si aggiungono a quelli già vigenti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti alla compensazione dei crediti IVA; • i limiti alla compensazione dei crediti di imposte dirette; • il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
9.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli F24 che saranno presentati dall'1.10.2014.</p>
9.2	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 A SALDO ZERO</p> <p>I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i seguenti servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "F24 <i>on line</i>", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso le Poste, sul quale addebitare le somme dovute; • "F24 <i>web</i>", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio <i>computer</i> alcun <i>software</i>; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate; • "F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti), abilitati ad Entratel, che intendono eseguire i versamenti <i>on line</i> delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo. <p>Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA; • in via telematica, avvalendosi dei sistemi di <i>home/remote banking</i> offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
9.3	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI</p> <p>Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'Agenzia delle Entrate, cioè mediante i suddetti servizi "F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" e "F24 cumulativo"; • oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e Agenti della Riscossione.

9.4	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO</p> <p>L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.</p> <p>Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro; • oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.
10	<p>PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 TRAMITE L'HOME BANKING DEL PROFESSIONISTA E ADDEBITO SUL RELATIVO CONTO - AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE</p>
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") stabilisce che l'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate può inviare i modelli F24 anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario del modello F24.</p> <p>Pertanto, il professionista che utilizza i servizi di <i>home/remote banking</i> delle banche o delle Poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può inviare i modelli F24 di un proprio cliente, con addebito sul conto corrente del professionista stesso; • previo rilascio, da parte del cliente, di un'apposita autorizzazione, anche cumulativa, alla banca o alla Posta dove il professionista detiene il conto corrente.
10.1	<p>RESPONSABILITÀ</p> <p>Il contribuente, intestatario del modello F24, resta comunque responsabile ad ogni effetto. Pertanto, il cliente che ha autorizzato il professionista al pagamento dei propri modelli F24 con addebito sul conto corrente del professionista stesso, rimane comunque responsabile degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti conseguenti all'attività del professionista.</p>
10.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Poiché per la disciplina in esame non è prevista una specifica decorrenza, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino già dal 24.4.2014 (data di entrata in vigore del DL 66/2014).</p>
11	<p>ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA - REVISIONE</p>
	<p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. "decreto Renzi") prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che individui il nuovo elenco dei Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei quali si applica l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate; • in sostituzione dell'elenco allegato alla C.M. 14.6.93 n. 9 (originariamente previsto a fini ICI).
11.1	<p>RIDUZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE</p> <p>Il nuovo elenco dei Comuni in cui opererà l'esenzione IMU per i terreni montani e collinari dovrà essere redatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenendo conto dell'altitudine; • diversificando eventualmente tra terreni posseduti: <ul style="list-style-type: none"> – da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; – oppure da soggetti diversi. <p>Diversamente dalla previgente disposizione, non vi è più alcun riferimento alla redditività dei terreni in questione.</p> <p>In pratica, la nuova disciplina è diretta a "razionalizzare" l'esenzione IMU operante per i terreni montani e collinari, restringendone, di fatto, l'ambito di operatività.</p>

11.2	<p>DECORRENZA</p> <p>I nuovi “confini” dell’esenzione IMU per i terreni montani e collinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avranno effetto già a decorrere dall’anno di imposta 2014; • dovranno garantire un maggior gettito complessivo annuo di almeno 350 milioni di euro, a decorrere dal 2014.
11.3	<p>EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI</p> <p>I terreni agricoli che si trovano nei Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che saranno individuati dal decreto in esame saranno esenti da IMU e risulteranno, quindi, soggetti alle imposte sui redditi (ove dovute), in quanto per essi non opera l’effetto sostitutivo dell’IMU; • non compresi nel nuovo elenco, saranno soggetti ad IMU, con la conseguenza, che, ove si tratti di terreni non affittati, per i redditi dominicali di tali terreni opererà l’effetto sostitutivo dell’IMU in relazione all’IRPEF e relative addizionali (ferma restando la tassazione del reddito agrario).
12	<p>PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA, CARBURANTI E PRODOTTI CHIMICI DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO</p> <p>Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi”) modifica il regime di determinazione del reddito derivante dalle attività di produzione e vendita di energia, carburanti e prodotti chimici, da fonte agroforestale, svolte da imprenditori agricoli.</p>
12.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>La nuova modalità di determinazione del reddito riguarda gli imprenditori agricoli (imprenditori individuali e società) che svolgono determinate attività.</p>
12.2	<p>ATTIVITÀ INTERESSATE</p> <p>Sono interessate dalla modifica le seguenti attività (svolte da imprenditori agricoli):</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; • produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; • produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.
12.3	<p>DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO</p> <p>Le suddette attività generano un reddito imponibile determinato forfetariamente in misura pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’IVA, salvo la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (differenza tra ricavi e costi).</p> <p>Prima delle modifiche, le suddette attività concorrevano, invece, alla formazione del reddito agrario determinato su base catastale.</p>
12.4	<p>DECORRENZA</p> <p>La nuova modalità di determinazione forfetaria del reddito si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (quindi dal periodo d’imposta 2014, per i soggetti “solari”).</p>
12.5	<p>RILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI IRPEF/IRES 2014</p> <p>Occorre tener conto della nuova modalità di determinazione del reddito ai fini della determinazione degli acconti IRPEF/IRES per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (periodo d’imposta 2014, per i soggetti “solari”).</p>
13	<p>IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 2012 - CONCESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e stabilito le modalità e i termini di presentazione delle richieste per la concessione di un credito d’imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dal terremoto del maggio 2012 che ha interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.</p>

13.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Possono fruire del credito d'imposta in esame le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20.5.2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dal terremoto del 20 e 29.5.2012 e che, per effetto del sisma, hanno subito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verifica, ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile; • la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verifica. <p>Possono fruire del credito d'imposta anche le imprese ubicate nei suddetti territori che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute ad eseguire interventi di miglioramento antisismico.</p>
13.2	<p>AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in esame è pari ai costi sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, ovvero per la realizzazione dei suddetti interventi di miglioramento antisismico, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti; • entro il 30.6.2014.
13.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Ai fini della concessione del credito d'imposta in esame, i suddetti soggetti devono presentare un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello approvato dalla stessa, contenente i dati relativi ai costi agevolabili e al credito d'imposta richiesto; • in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo).
13.4	<p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le richieste di attribuzione del credito d'imposta in esame devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 14.4.2014 al 30.6.2014, per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013; • dal 2.2.2015 al 30.4.2015, per i costi sostenuti nell'anno 2014 (fino al 30 giugno) e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. <p>Se il contribuente presenta più richieste nello stesso anno, sarà ritenuta valida l'ultima trasmessa entro i termini previsti.</p> <p>Decorso il termine di presentazione della richiesta saranno prese in esame solo le rinunce parziali o totali.</p>
13.5	<p>ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>La misura del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare del credito richiesto (in caso di insufficienza delle risorse stanziato, il credito d'imposta spettante sarà quindi proporzionalmente ridotto).</p> <p>La misura percentuale spettante è resa nota mediante un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
13.6	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in esame è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione nel modello F24; • a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

13.7	<p>REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali è utilizzato; • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
14	<p>RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE</p>
	<p>La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina del reclamo e della mediazione tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicabile agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000,00 euro; • nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014, in cui era previsto che l'omessa presentazione del reclamo avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso in Commissione tributaria. <p>I giudici hanno infatti ritenuto che il "salto" della fase di mediazione, di natura amministrativa, non debba avere come effetto l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale. Pertanto, i contribuenti che fossero risultati soccombenti nel processo tributario di primo grado per questo motivo, potrebbero valutare l'opportunità di presentare appello per far valere quanto affermato dalla Corte costituzionale.</p>
15	<p>DESTINAZIONE AI PARTITI POLITICI DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVA AL 2013 - APPROVAZIONE DELL'APPOSITA SCHEDA - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</p>
	<p>È stata introdotta la possibilità di destinare il due per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico, a partire dall'imposta relativa al 2013.</p> <p>Nel 2014, in relazione all'IRPEF del 2013, tale scelta va effettuata utilizzando l'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate.</p>
15.1	<p>PARTITI POLITICI BENEFICIARI</p> <p>Il due per mille dell'IRPEF può essere destinato a favore di un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale, tenuto dalla Commissione parlamentare di garanzia. In pratica, in relazione alla destinazione del due per mille dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta 2013, sono previsti 11 partiti politici beneficiari, indicati espressamente nella scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate.</p>
15.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI</p> <p>Possono effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria IRPEF relativa al 2013, i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano il modello 730/2014 o il modello UNICO 2014 PF; • pur essendo titolari di redditi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. <p>La scelta di destinare il due per mille della propria IRPEF è espressa apponendo sulla scheda la firma all'interno del riquadro corrispondente al partito politico beneficiario. È possibile effettuare la destinazione a favore di uno solo dei partiti politici ammessi al beneficio.</p> <p>La presentazione, da parte del contribuente, della scheda per la destinazione del due per mille dell'IRPEF deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo le ordinarie scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi; • comunque, entro il termine per la presentazione telematica del modello UNICO

2014 PF (30.9.2014).	
15.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA</p> <p>La scheda con la scelta della destinazione ad un partito politico del due per mille dell'IRPEF relativa al 2013 è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, di un ufficio postale o di uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, CAF, ecc.); • oppure direttamente in via telematica, da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). <p>In caso di presentazione della scheda tramite un "intermediario", la stessa deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente; • sulla quale devono essere apposti la dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. <p>Il soggetto che riceve la busta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l'irricevibilità della busta stessa; • deve rilasciare al contribuente un'apposita ricevuta, anche se non richiesta. <p>Modello 730 congiunto</p> <p>I contribuenti che presentano il modello 730/2014 in forma congiunta devono inserire le schede in due buste distinte.</p> <p>Presentazione tramite un delegato</p> <p>La busta con la scheda può essere presentata anche mediante un delegato. In tal caso, alla delega devono essere allegata una copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del delegante.</p>
15.4	<p>CONSEGNA DELLE BUSTE RICEVUTE DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno ricevuto dai propri sostituiti le buste con la destinazione del due per mille dell'IRPEF relativa al 2013 devono consegnarle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica; • entro il 30.6.2014; • utilizzando la bolla di consegna approvata dall'Agenzia delle Entrate. <p>In caso di consegna delle buste ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, nella bolla di consegna devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno presentato la busta.</p> <p>In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a 100 pezzi; su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell'IRPEF" e devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta (codice fiscale, cognome e nome o denominazione, domicilio fiscale); • nella bolla di consegna non devono essere indicati i codici fiscali dei contribuenti che hanno effettuato le scelte. <p>I soggetti che ricevono le buste devono rilasciare al sostituto d'imposta una copia della bolla di consegna, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.</p>
15.5	<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Le Poste e gli intermediari incaricati trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille dell'IRPEF ricevute. In particolare, gli intermediari incaricati devono effettuare la trasmissione telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31.7.2014, per le schede ricevute entro il 30.6.2014;

APRILE 14: NOVITÀ

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• ovvero entro il 31.10.2014, per le schede ricevute dall'1.7.2014 al 30.9.2014. |
|--|--|

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.5.2014	Versamento IVA primo trimestre 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2014; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.5.2014	Versamento IVA primo trimestre 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2014; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.5.2014	Versamento rata saldo IVA 2013	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2014, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.5.2014	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2014.
16.5.2014	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2014.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
16.5.2014	Premi INAIL	<p>Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013, delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2014, della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane.</p> <p>Versamento in autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, delle prime due delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.5.2014	Correzione elenchi 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2013; • pubblicato dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle domande presentate entro il 7.5.2014.
26.5.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di aprile 2014; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi al mese di aprile 2014, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
30.5.2014	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F23; • oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.5.2014	Sanatoria dei ruoli	<p>È possibile definire in modo agevolato le somme derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013; • dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013. <p>La definizione avviene mediante il versamento in un'unica soluzione delle somme dovute, esclusi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
3.6.2014	Presentazione modelli 730/2014	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. lavoratori a progetto), che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, devono presentare il modello 730/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro); • oppure ad un CAF-dipendenti. <p>Il modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere presentato con la documentazione di supporto (es. modelli CUD, fatture per oneri deducibili o detraibili); • può essere presentato già compilato. <p>Il modello 730/2014 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p>
3.6.2014	Adempimenti modelli 730/2014	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il controllo formale dei modelli 730/2014 presentati dai propri sostituiti (dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente); • effettuare il calcolo delle imposte dovute dal contribuente o per le quali ha diritto al rimborso; • consegnare al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
3.6.2014	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che nel mese di aprile 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare le comunicazioni relative al mese di aprile 2014, appositamente contrassegnate; • devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "black list" italiana dei "paradisi fiscali".</p>
3.6.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di aprile 2014.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo “modello polivalente”, con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
3.6.2014	Versamento tassa annuale unità da diporto	<p>I proprietari di unità da diporto e i soggetti assimilati (es. usufruttuari e utilizzatori in locazione anche finanziaria) devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della tassa relativa al periodo 1.5.2014 - 30.4.2015; • salve le previste esenzioni. <p>Qualora il presupposto per l'applicazione della tassa (es. acquisto dell'unità da diporto) si verifichi successivamente all'1.5.2014, il versamento deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso; • rapportando l'importo annuo dovuto in relazione al periodo residuo, a decorrere dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo e fino al 30.4.2015. <p>Il pagamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); • oppure, per i soggetti impossibilitati ad usare tale modello, mediante apposito bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato.